



**COMUNE DI MARCALLO CON CASONE**  
**PROVINCIA DI MILANO**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 13 Del 29-04-2025

**copia**

|          |   |
|----------|---|
| Oggetto: | APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)<br>DA APPLICARE PER L'ANNO 2025 |
|----------|---|

L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 21:00, presso il Centro Polifunzionale San Marco - Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

|                     |   |                   |   |
|---------------------|---|-------------------|---|
| COATTI FAUSTO       | P | STRADA LORENZA    | P |
| PORTALUPPI ELISA    | P | BROME' WALTER     | P |
| VALENTI ELISABETTA  | P | ROMA MARINA       | P |
| CHIODINI ALESSANDRO | P | MAROTTA FRANCESCO | P |
| OLDANI LUIGI        | P | BERARDI RITA      | P |
| COATTI CHIARA       | P | ROSSI MARCO       | P |
| NEBULONI LUCA       | P |                   |   |

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor COATTI FAUSTO in qualità di SINDACO e partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Novarese Elena.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 tra cui la TARI, disciplinata dall'art. 1, commi da 639 a 704, finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani.
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023), all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. esclusivamente per le componenti IMU e TASI ed il mantenimento in via autonoma della TARI;
- il comma 683 della citata legge, in particolare dispone che il Consiglio Comunale approvi le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", assegna all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Vista la Deliberazione 443/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

Dato atto che la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 - MTR2";

Rilevato che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Verificato che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

Vista la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di "far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica", che articola obblighi di servizio inerenti la qualità contrattuale e la qualità tecnica;

Preso atto che con Delibera di G.C. n. 53 del 21/04/2022, ratificata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 23 del 26/07/2022, si è

individuato il posizionamento per il Comune di Marcallo nello "Schema I (livello qualitativo minimo)" per il periodo di riferimento (2023-2025) come livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e la ricognizione condotta nella gestione del servizio;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2025;

Dato atto che gli avvisi di pagamento TARI che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nelle delibere ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF, così come aggiornato per l'anno 2024/2025, in conformità alla delibera ARERA n. 389/2023;

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art.6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad

ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

Considerato anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Marcallo con Casone non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

Tenuto conto che:

- la TARI nel Comune di Marcallo con Casone assume natura tributaria, in quanto non in essere un sistema puntuale di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che permetterebbe l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;
- l'art. 1, comma 688, della L. 147/2013 dispone che il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI;

Richiamata la Delibera di C.C. n. 14 del 24/04/2024 con la quale è stato approvato l'aggiornamento al PEF 2022-2025, per le annualità 2024/2025, unitamente alla relazione accompagnatoria, regolarmente validato nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

Considerato che sono stati trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;

Considerato che verrà trasmessa all'Autorità il presente atto di approvazione delle tariffe TARI anno 2025 deliberato in data odierna dal Consiglio Comunale;

Visto il prospetto "Allegato A" contenente:

- i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche
- le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025 elaborate con il fine di garantire un totale entrate tariffarie (dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n.2/DRIF/2021) pari a Euro 1.001.183,00, come dettagliato nel PEF 2022-2025 approvato;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le

modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del Tributo Provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città Metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva e che, per l'anno 2025, i relativi importi saranno aggiornati in caso di eventuali nuove disposizioni dell'Autorità:
  - a) UR1a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
  - b) UR2a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM n. 24 del 21/01/2025 avente ad oggetto "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" disciplina l'introduzione del denominato «bonus sociale per i rifiuti», ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le cui modalità di applicazione (con decorrenza 1° gennaio 2025) saranno stabilite dall'Autorità di regolazione per energia,

reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti e che, alla data odierna, non trovano quindi applicazione nel calcolo tariffario in allegato al presente atto deliberativo;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Considerato che:

- in base all'art. 1, comma 169, L. n.296/2006 e all'art. 53, comma 16, L. 388/2000 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027 sono stati approvati con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 45 e n. 46 del 16/12/2024;

Visto il "Regolamento Comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)", approvato con propria Deliberazione n. 3 del 15/02/2021, così come modificato con Deliberazione C.C. n. 13 del 27/04/2023;

Visti:

- il Testo Unico EE.LL., D. Lgs. n. 267/2000;
- il DPR 158/99;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli dei n.13 Consiglieri presenti,

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025 contenute nel prospetto "Allegato A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborate con il fine di garantire un totale entrate tariffarie (dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n.2/DRIF/2021) pari a Euro 1.001.183,00, come dettagliato nel PEF 2022-2025, aggiornato per le annualità 2024/2025, dal Consiglio Comunale con Delibera C.C. n. 14 del 24/04/2024;
2. di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2025;
3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).
4. di disporre la trasmissione all'Autorità ARERA del presente atto;

Indi, con la medesima votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere all'adozione del presente provvedimento

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to FAUSTO COATTI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. SSA Elena Novarese

---

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 13-05-2025.

Marcallo con Casone, li 13-05-2025

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. SSA Elena Novarese

---

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

Marcallo con Casone , li 29-04-2025

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. SSA Novarese Elena

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Marcallo con Casone, 13-05-2025

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. SSA Elena Novarese